

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32369 Anno 2022  
Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO  
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO  
Data pubblicazione: 03/11/2022

## ORDINANZA

sul ricorso 14349-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

GB CREDIT SAS DI BRESCIA IN LIQUIDAZIONE, BRESCIA  
ALFREDO, BRESCIA GIUSEPPINA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 2656/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2012 e 2013 con il quale si contestava l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità delle imposte dirette in relazione a delle fatture per l'estrema genericità delle indicazioni riportate nei documenti fiscali;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente (la quale sosteneva trattarsi di fatture emesse dalla ditta Ardito per recupero credito in via stragiudiziale) affermando che la generica indicazione contenuta nelle fatture emesse dalla ditta Ardito - "prestazioni per vostro conto" - isolatamente considerata nella sua estrema genericità non appare conforme ai criteri di legge e tuttavia i dati oggettivamente mancanti nelle fatture emesse dalla ditta Ardito erano del tutto integrabili con l'ulteriore documentazione in possesso della ditta appellante, in particolare con riferimento al contratto di collaborazione con l'Ardito e al registro con i nominativi delle pratiche evase.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, per non essere deducibili i costi indicati in fattura in virtù della loro genericità.

Il motivo di impugnazione è infondato.

In effetti, i principi di diritto richiamati nel ricorso, e in particolare quello di cui a Cass. n. 9912 del 2020 che nega la deducibilità dei costi indicati in fattura in virtù della loro genericità, sono inconferenti perché non prendono in considerazione una fattispecie analoga a quella di cui alla sentenza impugnata, ove non è negata la genericità della fattura ma se ne afferma la sua deducibilità laddove sia possibile, come nel caso di specie, integrarla in maniera coerente con altra documentazione in possesso della parte contribuente. In questo senso appare invece calzante rispetto al caso di specie il principio di diritto espresso da Cass. n. 22940 del 2018 (nello stesso senso Cass. n. 313 del 2021; Cass. n. 14858 del 2018) riferito dalla sentenza impugnata secondo cui, in tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veridicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del diritto alla detrazione del relativo costo l'amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo, che nel caso di specie rendono ragionevolmente credibile che trattavasi di fatture emesse dalla ditta Ardito per recupero credito in via stragiudiziale.

Per il resto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione in fatto del giudice di merito quanto alla ritenuta possibilità di integrare la pur obiettivamente generica fattura con

altra documentazione e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021; Cass. n. 20555 del 2022).

Dunque, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2022.